

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA – LEGGE EUROPEA 2013 BIS.

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI BENI E DEI SERVIZI

ART. 1

(Modifica alla legge 30 novembre 1989, n. 398, recante norme in materia di borse di studio universitarie per il perfezionamento all'estero. Caso EU Pilot 5015/13/EACU)

1. All'articolo 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 398, le parole: "di cittadinanza italiana" sono sostituite dalle seguenti: "nelle università italiane"; le parole: "estere ed internazioni" sono soppresse e dopo le parole: "di livello universitario," sono inserite le seguenti: "ubicate in uno Stato diverso da quello di residenza,".

ART. 2

(Disposizioni in materia di immigrazione e rimpatri. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia UE del 6 dicembre 2012 - C-430/11)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il comma 7, è sostituito dal seguente:

« 7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare rilasciato dall'autorità di uno Stato membro dell'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro il termine di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 309.»;

b) all'articolo 5, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. Allo straniero di cui al comma 7, che si è trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall'ingresso, il questore intima di recarsi immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica dell'intimazione, nello Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in corso di validità.

7-ter. Nei confronti dello straniero che ha violato l'intimazione di cui al comma 7-bis, è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e l'allontanamento è eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno. Nel caso sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, l'espulsione è adottata sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione e l'allontanamento è eseguito fuori dal territorio dell'Unione europea.

7-quater. E' autorizzata la riammissione nel territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea in possesso di un permesso di soggiorno o altra

autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati dall'Italia ed in corso di validità, che non costituisce un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.»;

c) all'articolo 13, dopo il comma 14, sono aggiunti i seguenti:

« 14-bis. Il divieto di cui al comma 13 è registrato dall'autorità di pubblica sicurezza e inserito nel sistema di informazione Schengen di cui alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, ratificata con la legge 30 settembre 1993, n. 388.

14-ter. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, lo straniero che si trova nelle condizioni di cui al comma 2 può essere rinvio verso tali Stati.»;

d) all'articolo 14, al comma 5-bis, dopo le parole: "l'allontanamento dal territorio nazionale" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, dalle circostanze concrete, non emerga più alcuna prospettiva ragionevole di eseguire l'allontanamento e che lo straniero possa essere riaccolto dal Paese di origine o di provenienza";

e) all'articolo 16, al comma 1, le parole: "per un periodo non inferiore a cinque anni" sono soppresse;

f) all'articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. In caso di sentenza di condanna per i reati di cui all'articolo 10-bis e all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, la misura dell'espulsione di cui al comma 1 può essere disposta per la durata di cui all'articolo 13, comma 14. Negli altri casi di cui al comma 1, la misura dell'espulsione può essere disposta per un periodo non inferiore a cinque anni.».

ART. 3

(Disposizioni in materia di commercializzazione in Italia di camini o condotti in plastica. Procedura di infrazione 2008/4541)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allegato IX alla parte quinta, parte II, punto 2.7, primo periodo, le parole: "su cui sia stata apposta la marcatura "CE"" sono sostituite dalle seguenti: "idonei all'uso previsto".

ART. 4

(Disposizioni in materia di servizi investigativi privati in Italia. Caso EU Pilot 3690/12/MARKT)

1. All'articolo 134-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo le parole: "Le imprese di vigilanza privata" sono aggiunte le seguenti: "o di investigazione privata";
 - b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Ai fini dello svolgimento dei servizi transfrontalieri e di quelli temporanei di investigazione privata e di informazioni commerciali, le imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea notificano, al Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, le attività da svolgere nel territorio della Repubblica italiana, specificando le autorizzazioni possedute, la tipologia dei servizi, l'ambito territoriale nel quale dovranno essere svolti e la durata degli stessi. I relativi servizi hanno inizio decorsi dieci giorni dalla notifica, salvo il caso che entro detto termine intervenga il motivato divieto del Ministero dell'interno per ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.».

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ

ART. 5

(Modifiche al regime fiscale applicabile ai contribuenti che pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'UE o SEE, producono e/o ricavano la maggior parte del loro reddito in Italia (c.d. "non residenti Schumacker"). Procedura di infrazione 2013/2027)

1. All'articolo 24 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 1, nei confronti dei soggetti residenti in uno dei Paesi membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l'imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute nei precedenti articoli a condizione che il reddito prodotto nel territorio dello Stato sia pari almeno al 75 per cento del reddito dagli stessi complessivamente prodotto e del mancato godimento, nello Stato di residenza, di agevolazioni fiscali analoghe.».

2. Al comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) i soggetti non residenti, ad eccezione dei soggetti residenti in uno degli Stati Membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, i cui redditi siano prodotti nel territorio dello Stato italiano in misura pari almeno al 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;».

ART. 6

(Disciplina in materia d'imposta di successione. Esenzione in favore degli organismi senza scopo di lucro (fondazioni e associazioni costituite all'estero). Procedure di infrazione 2012/2156 e 2012/2156)

1. Al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti negli Stati appartenenti all'Unione europea e negli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo nonché, a condizione di reciprocità, per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti negli altri Stati esteri.»;

- b) all'articolo 12, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) alla lettera h), dopo le parole: "certificati di credito del tesoro" sono aggiunte le seguenti: " , ivi compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo";
- 2) alla lettera i), dopo la parola: "equiparati" sono inserite le seguenti: " , ivi compresi i titoli di Stato e gli altri titoli ad essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all' Unione europea e dagli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo".

ART. 7

(Modifiche alla disciplina delle Imposte sul Valore delle Attività Finanziarie all'Estero (IVAFE) - Caso EU Pilot 5095/12/TAXU)

1. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 18, le parole: “delle attività finanziarie detenute” sono sostituite dalle seguenti: “dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti”;
 - b) al comma 20 le parole :“delle attività finanziarie” sono sostituite dalle seguenti: “dei prodotti finanziari” e le parole: “detenute le attività finanziarie” sono sostituite dalle seguenti: “detenuti i prodotti finanziari”;
 - c) al comma 21, le parole: “le attività finanziarie” sono sostituite dalle seguenti: “i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio”.
2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto dal periodo d'imposta 2014.

ART. 8

(Riscossione coattiva dei debiti aventi ad oggetto entrate che costituiscono risorse proprie ai sensi della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, non si applicano alle entrate che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio del 7 giugno 2007 ed all'Iva all'importazione.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E DI POLITICA SOCIALE

ART. 9

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro – Procedura di infrazione 2010/4227)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 28, comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Anche in caso di costituzione di nuova impresa il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) ed f), e di cui al comma 3. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.”;
 - b) all'articolo 29, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.”.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

ART. 10

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n.157, e successive modificazioni, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Caso EU Pilot 1611/10/ENVI)

1. All'articolo 4, comma 3, secondo paragrafo, della legge 11 febbraio 1992, n.157, dopo le parole: “dalle regioni” sono inserite le seguenti: “nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all'articolo 19-bis”.

ART. 11

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) - Caso EU-Pilot 4467/13/ENVI)

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 1, comma 3, lettera c), numero 2), dopo le parole: “terzi,” sono inserite le seguenti: “che possono accedere alla rete ai sensi dell'articolo 7 e”;
 - b) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: “c-bis) riguardano una zona su cui la Repubblica italiana ha o esercita diritti giurisdizionali.”;
 - c) all'articolo 1, comma 5, le parole: “lettera c)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera b)”;
 - d) all'articolo 1, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il presente decreto si applica ai set di dati territoriali detenuti da o per conto dei comuni soltanto nei casi in cui l'obbligo di raccolta o divulgazione da parte dei predetti enti è espressamente previsto dalle norme vigenti.”;
 - e) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente: “i-bis) terzi: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da una autorità pubblica;”;
 - f) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: “i metadati”, sono inserite le seguenti: “in conformità con le disposizioni di esecuzione adottate a livello comunitario e”;
 - g) all'articolo 4 il comma 4 è abrogato;
 - h) all'articolo 6, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. I servizi di conversione di cui al comma 1, lettera d), dell'articolo 7 sono combinati con gli altri servizi di cui al medesimo comma 1 in modo tale che tutti i servizi operino in conformità alle disposizioni di esecuzione adottate a livello comunitario.»;
 - i) all'articolo 6, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Consulta nazionale per l'informazione territoriale e ambientale di cui all'articolo 11, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, provvede affinché le informazioni, inclusi i dati, i codici e le classificazioni tecniche, necessarie per garantire la conformità alle disposizioni di esecuzione di cui al comma 1, siano messe a disposizione delle autorità pubbliche o dei terzi a condizioni che non ne limitino l'uso a tal fine.»
 - l) all'articolo 7, comma 4, le parole: “Il servizio” sono sostituite dalle seguenti: “Un servizio”;
 - m) all'articolo 7, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Tale servizio sarà inoltre reso disponibile, su richiesta, ai terzi i cui set di dati territoriali e servizi ad essi relativi siano conformi alle disposizioni di esecuzione adottate a livello comunitario che definiscono, in particolare, gli obblighi in materia di metadati, servizi di rete e interoperabilità, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”;
 - n) all'articolo 8, comma 2, lettera a), le parole: “di cui all'articolo 5, comma 2, tramite il repertorio nazionale dei dati territoriali;” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 1, comma 3, per il tramite della catalogazione di cui all'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;”;

- o) all'articolo 8, comma 3, le parole: “con le regole tecniche definite dai decreti di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005” sono sostituite dalle seguenti: “con le disposizioni di esecuzione adottate a livello comunitario”;
- p) all'articolo 9, comma 4, lettera b), le parole: “agli accordi o” sono sostituite dalla seguente: “alle”;
- q) all'articolo 9, comma 6, dopo le parole: “Le disposizioni” sono inserite le seguenti: “del comma 3 e”;
- r) all'articolo 9, comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, in particolare quando sono coinvolte quantità particolarmente consistenti di dati frequentemente aggiornati”;
- s) all'articolo 10, il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. Le autorità pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), numeri 1) e 2), forniscono alle autorità pubbliche degli altri Stati membri ed alle istituzioni e organismi comunitari l'accesso ai set di dati territoriali e servizi ad essi relativi a condizioni armonizzate secondo le disposizioni di esecuzione adottate a livello comunitario. I set di dati territoriali ed i servizi ad essi relativi forniti sia ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente che al fine di adempiere agli obblighi informativi in virtù della legislazione comunitaria in materia ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa.»;
- t) all'articolo 10, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. Le autorità pubbliche forniscono, su base reciproca e equivalente, agli organismi istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea e l'Italia sono parte, l'accesso ai set di dati territoriali ed ai servizi ad essi relativi. I set di dati territoriali ed i servizi ad essi relativi forniti sia ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente che al fine di adempiere agli obblighi informativi in virtù della legislazione comunitaria in materia ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa.»;
- u) all'articolo 12, comma 5, dopo le parole: “del pubblico” sono aggiunte le seguenti: “, in via permanente,”;
- v) l'Allegato IV è abrogato.

ART. 12

(Disposizioni in materia di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 5, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
« g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Per le opere pubbliche, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti in conformità all'articolo 93, commi 3 e 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Negli altri casi il progetto preliminare e quello definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente ai fini della valutazione ambientale;»;
 - b) all'articolo 5, comma 1, la lettera h) è abrogata;

c) all'articolo 6, comma 6, lettera b), le parole: “che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 39, e successive modificazioni” sono soppresse;

d) all'articolo 6, comma 7, lettera c) , dopo le parole: “nell'allegato IV;” è aggiunto il seguente periodo: “per tali progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate le disposizioni che definiscono i criteri e le soglie per ciascuna tipologia di progetto prevista all'allegato IV per l'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20, sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato V.”;

e) all'articolo 6, il comma 8 è abrogato;

f) all'articolo 6, il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Le soglie previste all'allegato IV del presente decreto non si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c)»;

g) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente sul sito web dell'autorità competente.»;

h) all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La decisione finale deve essere pubblicata sui siti web delle autorità interessate indicando la sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità interessate:

a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;

b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;

c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18.»;

i) all'articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 è dato sintetico avviso a mezzo stampa e sul sito web dell'autorità competente. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Le pubblicazioni a mezzo stampa vanno eseguite a cura e spese del proponente. Nel caso di progetti di competenza statale, la pubblicazione va eseguita su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale. Nel caso di progetti di competenza delle Regioni e Province autonome, si provvederà con la pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale. Nell'avviso predisposto utilizzando l'apposito formato reso disponibile sul sito web dell'autorità competente, sono indicati la procedura e la data di avvio, il proponente, la localizzazione ed una breve descrizione del progetto, l'indicazione delle sedi e delle modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. La documentazione è depositata su supporto informatico ovvero nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, presso i Comuni ove il progetto è localizzato e, nel caso di progetti di competenza statale, anche presso la sede delle Regioni e delle Province. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorità competente.»

l) all'articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La pubblicazione di cui al comma 1 predisposta utilizzando l'apposito formato reso disponibile sul sito web dell'autorità competente deve contenere la procedura e la data di avvio, il proponente, la localizzazione ed una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, l'indicazione delle sedi e delle modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni.»;

m) all'articolo 32, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Della notifica è data evidenza pubblica attraverso il sito web dell'autorità competente.”;

n) all'Allegato II, punto 10, terzo trattino, la parola: “extraurbane” è soppressa;

o) il punto 7-ter dell'Allegato II è sostituito dal seguente:

« 7-ter) Attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 162 del 14.09.2011 di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio.»;

p) il punto 17 dell'Allegato II è sostituito dal seguente:

« 17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi, nonché siti per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 162 del 14.09.2011 di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio.»;

q) la lettera h) del punto 7 dell'Allegato IV è sostituita dalla seguente:

« h) Costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere, ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1500 metri.».

2. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, introdotto al comma 1, lettera d), è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è conseguentemente abrogato.

ART. 13

(Delega al Governo in materia di inquinamento acustico. Armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e il regolamento (CE) n.765/2008.)

1. Al fine di assicurare la completa armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2002/49/CE, relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale e con la direttiva 2000/14/CE, relativa all' emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, il Governo è delegato ad adottare, nei modi stabiliti dalla legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti inerenti la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere c), e d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla direttiva 2002/49/CE e di cui agli articoli 2, comma 1, lettere o), p), e q), 3 e 4 e agli allegati 4 e 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nonché con i criteri previsti dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge n. 447 del 1995;
 - b) recepimento nell'ambito della normativa nazionale, come disposto dalla direttiva 2002/49/CE e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge n. 447 del 1995 e introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla legge n. 447 del 1995;
 - c) armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e relativo aggiornamento ai sensi della legge n. 447 del 1995;
 - d) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina della rumorosità prodotta nell'ambito dello svolgimento delle attività sportive;
 - e) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina della rumorosità prodotta dall'esercizio degli impianti eolici;
 - f) adeguamento della disciplina dell'attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 447 del 1995 ed armonizzazione con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno e con l'articolo 3 della legge 14 settembre 2011, n.148;
 - g) semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici;
 - h) introduzione nel panorama normativo nazionale di criteri relativi alla sostenibilità economica degli obiettivi della legge n. 447 del 1995 relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge n. 447 del 1995 per il graduale e strategico raggiungimento dei principi contenuti nella direttiva 2002/49/CE;
 - i) adeguamento della disciplina riguardante la gestione ed il periodo di validità dell'autorizzazione degli organismi di certificazione, previsti dalla direttiva 2000/14/CE, alla luce del nuovo iter di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato;
 - l) armonizzazione con la direttiva 2000/14/CE per quanto concerne il settore inerente le competenze delle persone fisiche e giuridiche che mettono a disposizione sul mercato macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
 - m) adeguamento del regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto del livello di potenza sonora garantito previsto dalla direttiva 2000/14/CE e definizione delle modalità di utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n.262.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'economia e

delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

CAPO V
DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA CONCORRENZA

ART. 14

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, codice dei contratti, relative agli affidatari di incarichi di progettazione. Caso EU Pilot 4680/13/MARKT)

1. All'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 8, le parole: “partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi” sono sostituite dalle seguenti: “essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi”;
 - b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-bis. I divieti di cui al comma 8 non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non sia tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.».

ART. 15

(Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica e nuove attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Attuazione del regolamento (UE) n. 1227/2011)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

« 8-bis. Al fine di assicurare l'applicazione del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, *concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso*, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas:

 - a) monitora le attività di negoziazione di prodotti energetici all'ingrosso a livello nazionale e assicura la collaborazione all'Agenzia per il coordinamento dei regolatori dell'energia (ACER) per il monitoraggio a livello europeo;
 - b) verifica il rispetto dei divieti di cui agli articoli 3 e 5 e dell'obbligo di cui all'articolo 4 del suddetto regolamento;
 - c) effettua indagini, anche in collaborazione con ACER e con gli altri regolatori nazionali dell'energia interessati ai sensi dell'articolo 16 del suddetto regolamento;
 - d) irroga sanzioni in caso di violazioni delle disposizioni del suddetto regolamento, nonché in caso di mancata ottemperanza agli obblighi informativi previsti dagli articoli 8 e 9 dello stesso regolamento, inclusa la trasmissione di informazioni incomplete o non veritiere o non tempestivamente aggiornate.

8-ter. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni cui al comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas esercita i medesimi poteri ad essa attribuiti dalla legge 14 novembre 1995, n.

481, dagli articoli 43 e seguenti del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, integrati dai poteri di indagine e di esecuzione di cui all'articolo 13, del suddetto regolamento.

8-quater. Per lo svolgimento di indagini relative a casi di sospetta violazione dei divieti di cui agli articoli 3 e 5 e dell'obbligo di cui all'articolo 4 del suddetto regolamento, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può avvalersi della collaborazione del Gestore dei mercati energetici (GME) ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, ultimo sottoparagrafo, del medesimo regolamento.».

2. La rubrica dell'articolo 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è conseguentemente sostituita dalla seguente: *“Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica e nuove attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas”*.

CAPO VI ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 16

(Modifica dell'articolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale) – Caso EU Pilot 3955/12/MARKT)

1. All'articolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come da ultimo sostituito dall'articolo 22-bis del decreto-legge 20 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: “e a quelli da essi fabbricati nei tredici anni successivi a tale data” sono sostituite dalle seguenti: “e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data”.

ART. 17

(Norme di interpretazione e modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali» - Caso EU PILOT 5216/13/ENTR)

1. L'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, si interpreta nel senso che le transazioni commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Le disposizioni relative ai termini di pagamento e al tasso degli interessi dovuto in caso di ritardato pagamento, contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in altre leggi speciali e nel decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, si applicano ai casi previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, solo se più favorevoli per i creditori.
3. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, le parole: “o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione” sono soppresse.

ART. 18

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 19, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate

provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 19

(Norma di copertura. Disposizioni in materia di consumi medi standardizzati di gasolio in agricoltura)

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7, pari a -3,7 milioni di euro per l'anno 2014, a -20,44 milioni di euro per l'anno 2015 e a -15,3 milioni di euro dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione del comma 2 del presente articolo.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro 60 giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede alla riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si provvede, entro 30 giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2, alla modifica del citato decreto del 26 febbraio 2002, in relazione alle diminuzioni dei consumi medi standardizzati di gasolio in agricoltura di cui al medesimo comma 2 e di quelle già intervenute.

ART. 20

(Modifiche alla legge n. 133 del 6 agosto 2008 (ASSEGNO SOCIALE) – Corretta attuazione della Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri -.(Caso EU Pilot 2384/11/JUST)

ART. 21 .

(Norme sulla qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini -Caso EU Pilot 4632/13/AGRI).

ART. 22 .

(Disposizioni in materia di importazione di bibite analcoliche a base di frutta - Caso Eu Pilot 4738/13/ENTR).

ART. 23 .

(Nuove disposizioni di legge in materia di utilizzo dei termini cuoio, pelle e pelliccia - Caso Eu Pilot 4971/13/ENTR).

ART. 24 .

(Modifiche all'articolo 38 bis del DPR 633/72 in materia di rimborso IVA - Caso EU pilot 3948/12/TAXU).

ART. 25 .

(Delega in materia di salute e sicurezza a bordo delle navi da pesca - Procedura di infrazione 2011/2098).

ART. 26 .

(Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza (art. 53 del decreto legislativo 151/2001 - Procedura 2006/2228).

ART. 27 .

(Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi - Procedura di infrazione 2007/4652).

ART. 28 .

(Disposizioni per il recepimento della direttiva 2003/88/CE sull'orario di lavoro dei medici - Procedura di infrazione 2011/4185).

ART. 29 .

(Disposizioni in materia di partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale - Caso EU pilot 1484/10/ENVI).

ART. 30 .

(Ulteriori disposizioni in materia di danno ambientale - Procedura di infrazione 2007/4679).

ART. 31 .

(Norme in materia di affidamento dei servizi pubblici locali - Procedure di infrazione 2011/4003).

ART. 32 .

(Rinegoziazione appalti di forniture e servizi nel settore sanitario - Caso EU Pilot 4888/13/MARKT).

ART. 33 .

(Divieto di stazioni di servizio non presidiate nelle aree urbane in Italia - Caso Eu Pilot 4734/13/MARKT).

ART. 34 .

(Delega per l'attuazione della sentenza della Corte di giustizia UE (C.G.E. 01.03.2011, CAUSA C-236/09) e le linee guida della Commissione in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nel calcolo dei premi e delle prestazioni assicurative)